

www.finpiemonteonline.it

MICROCREDITO

CONVENZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Questo documento è stato strutturato per essere compilato direttamente a video, con l'applicativo Word di Microsoft Office.

- Come prima cosa, salvate il documento sul vostro computer.
- Inserite i dati richiesti negli spazi sottolineati e selezionate le eventuali opzioni adatte al vostro caso cliccando sugli appositi riquadri.
- Il documento può essere compilato a più riprese, salvando le aggiunte e le modifiche apportate.

CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI PREVISTI dal DM 225/98
Microcrediti

TRA

L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - FINPIEMONTE S.p.A.- codice fiscale 01947660013, in seguito indicata come "Finpiemonte", in persona del Direttore Generale _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la Finpiemonte in Torino Galleria S. Federico 54

E

L'Istituto Bancario SANPAOLO IMI con sede in _____ rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____, qui di seguito denominata "Banca"

PREMESSO CHE

- Il Comune di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 2004-02318/023 del 06/04/2004, ha deliberato di costituire un fondo rotativo di garanzia finalizzato alla concessione di "microcrediti" alle piccole imprese di nuova costituzione localizzate nelle aree ammissibili ai sensi del DM 225/98;
- Il Comune di Torino ha individuato Finpiemonte quale soggetto incaricato della stipula di appositi accordi con le Banche per la gestione del Fondo per la concessione di garanzie a fronte dei microcrediti concessi;
- Il Comune di Torino ha istituito presso Finpiemonte un Fondo la cui dotazione iniziale è di Euro 500.000,00.=-;
- l'ammontare dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia non potrà essere superiore a tre volte il valore del Fondo stesso.

Tutto ciò premesso, tra Finpiemonte e Banca si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione

Art. 2 (Domanda di finanziamento)

- Le procedure di presentazione delle domande di finanziamento sono illustrate al punto 4 del Bando comunale.
- In particolare, per quanto attiene al punto I, la Banca dovrà apporre il timbro di presa visione della domanda negli appositi spazi del modulo.

Art. 3 (Caratteristiche del finanziamento)

- L'importo del finanziamento concedibile dalla Banca potrà variare tra un minimo di Euro 1.000 fino ad un massimo di Euro 10.000.
- La durata massima del finanziamento è di 36 mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori, qualora richieste dal soggetto beneficiario, da esprimere in anni interi.
- La restituzione del prestito avverrà in rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal trimestre successivo a quello di erogazione.
- Il tasso annuo del finanziamento viene fissato pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread pari all' 1.25% comprensivo di tutte le spese e/o commissioni.
- Il tasso calcolato come sopra deve essere applicato nella misura nominale annua con divisore 360.

Art. 4 (Informativa)

- La Banca si impegna a comunicare prontamente a Finpiemonte l'avvenuta estinzione anticipata o risoluzione del finanziamento ed ogni informazione di cui la Banca stessa sia venuta a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza del sostegno del Fondo di Garanzia.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento)

La Banca, acquisita la garanzia di cui al successivo articolo, ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga il finanziamento in unica soluzione, previa verifica dell'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario.

La Banca si impegna a comunicare per iscritto tempestivamente a Finpiemonte l'esito dell'operazione.

Art. 6 (Garanzia sostitutiva)

- I finanziamenti sono assistiti da garanzia sostitutiva prestata con le risorse pubbliche assegnate a tal fine a Finpiemonte a valere sullo specifico Fondo di cui in premessa. La garanzia sarà rilasciata dalla Finpiemonte stessa, tramite l'invio di apposita lettera raccomandata alla Banca convenzionata.
- La copertura della garanzia è pari al 100% della perdita subita e documentata dalla Banca.
- La Banca non può richiedere ulteriori garanzie ai soggetti beneficiari.
- La garanzia può essere attivata dalla Banca dopo la seconda rata non pagata e a procedure di recupero del credito avviate. La perdita, come rappresentata dalla Banca nelle istanze giudiziali, verrà liquidata in acconto nella misura del 60% dell'insolvenza entro 45 giorni dalla domanda di liquidazione della Banca, mentre il conguaglio verrà corrisposto a intervenuta chiusura delle procedure di riscossione coattiva del credito.
- La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 1 a 3 per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte nel limite delle disponibilità del Fondo.
- La copertura delle eventuali perdite accertate avverrà sulla base del valore dell'intero Fondo costituito presso Finpiemonte.

Art. 7 (Arbitrato)

- La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

- Art. 8 (Validità) –

- La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo e sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

- Art. 9 (Domiciliazione) –

- Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:
 - FINPIEMONTE S.p.a. presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino
 - BANCA _____ presso la propria sede sita in _____

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.:

Banca:
